



# COMUNE DI MONTEGALDA

## PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 1894/2020  
Registro Ordinanze n. 10/2020  
Atto n. 04 /2020

### ORDINANZA

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID-19. CHIUSURA PARCHI, PARCHI GIOCO, GIARDINI ED AREE VERDI, CIMITERI, ECOCENTRO E PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA NR. 9 DEL 16.03.2020**

### IL SINDACO

**Richiamata** l'Ordinanza del Sindaco nr. 9 del 16.03.2020 relativa alle misure urgenti per il contenimento di pandemia covid-19 con la chiusura dei parchi, e parchi gioco, giardini ed aree verdi, cimiteri, ecocentro e piste ciclabili sul territorio comunale disponendone la chiusura sino al 3 aprile 2020;

**Vista** la necessità di integrazione e precisazione della precedente ordinanza sopra citata;

**Considerato** che in tali aree:

- per motivi igienico sanitari è necessario effettuare regolarmente la manutenzione e sfalcio dell'erba,
- possono essere richiesti degli interventi di sopralluogo per esigenze di lavori pubblici;

### ORDINA

- 1) l'accesso alle menzionate aree sarà possibile solamente al personale incaricato dal Comune di Montegalda e solo per motivi di manutenzione, sfalcio, o rilievi o qualsiasi altro motivo che l'Amministrazione ritiene valido;
- 2) rimane confermato quanto disposto dall'Ordinanza del Sindaco del 16.03.2020 relativa alla chiusura al pubblico dalle ore 24.00 del 16.03.2020 sino al alle ore 24.00 del 3 aprile 2020 delle aree:

- parchi pubblici,
  - parchi giochi pubblici,
  - giardini ed aree verdi pubbliche ,
  - cimiteri per le sole visite cimiteriali,
  - ecocentro (Il servizio di raccolta sarà aperto solamente per ricevere verde e ramaglie con accesso regolamentato di uno alla volta),
  - piste ciclabili (percorribili solo con autocertificazione per motivi di lavoro e per l'esercizio dei servizi essenziali indifferibili)
- 3) Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sul sito internet comunale, all'albo informatico;
- 4) che la presente ordinanza venga trasmessa a:
- Prefettura di Vicenza;
  - Polizia Locale;
  - Agenzia Regionale di Protezione Civile – Ambito operativo della Regione Veneto;
  - Stazione Carabinieri di Longare;
  - ASL di Vicenza;
  - Vigili del Fuoco;
  -

#### AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

#### DISPONE

Che sia demandata agli operatori della polizia Locale di Montegalda nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a;

Collettività a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cartelli di accesso ai parchi comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Dalla residenza municipale, 19 marzo 2020.

**IL SINDACO**

*(Dott. Andrea Nardin)*

